



Aree Protette
Alpi Cozie

REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 80 del 26/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: di impegno di spesa x senza impegno di spesa

OGGETTO: Manutenzione strutture - Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa per fornitura di materiale di ferramenta per lavori in economia su manutenzione strutture dell'Ente.

CIG: BAD55C998F

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'istruttore dell'Ente Samantha Lo Bue e responsabile del servizio Monica Leschiera;

Appurato che occorre prevedere all'assunzione degli impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente per l'anno 2026;

Considerato che:

- l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie è proprietario di diversi immobili, situati in Valle di Susa e in Val Chisone, adibiti all'uso di sedi Operative e di strutture a servizio delle attività;
- annualmente si rende necessaria la manutenzione dei suddetti fabbricati;

Rilevato che:

- il personale dell'Ente possiede le competenze necessarie per svolgere parte dei lavori in economia, acquistando il mero materiale di consumo necessario;
- il materiale di consumo e la minuteria necessari per le manutenzioni delle strutture nel corso dell'anno 2026 sono stimabili sulla base delle precedenti annualità ma non sono configurabili nel dettaglio;

Ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura di materiale di consumo e minuteria per un importo stimato sulla base delle necessità rese nelle annualità precedenti;

Visto il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Documento prodotto con sistema automatizzato del Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie. Responsabile Procedimento: Marella Luca (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Ricordato che i lavori, servizi (e forniture) in amministrazione diretta sono richiamati dall'art. 37, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 36/2023 al solo scopo di escluderne l'inserimento nella programmazione;

Ricordato che anche il nuovo Codice dei contratti sancisce il principio di auto-organizzazione amministrativa stabilendo all'art. 7, comma 1, che "Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea", dal quale si evince che permane la facoltà di realizzare lavori e servizi in amministrazione diretta, trattandosi di una forma di autoproduzione alternativa all'affidamento in house;

Ricordato che il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, ha introdotto nuovi principi, tra cui il principio del risultato perseguito dall'amministrazione e, anche per semplificare e snellire gli affidamenti al di sotto di determinate soglie, ha previsto come regola generale di ricorrere all'affidamento diretto per lavori entro € 150.000 e per servizi e forniture entro € 140.000;

Ricordato che l'art. 50 del nuovo Codice dei contratti dispone che le stazioni appaltanti procedono con l'affidamento diretto *"anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali"*.

Richiamato l'art. 49 del nuovo Codice dei contratti che disciplina il principio di rotazione;

Ricordato che il principio di rotazione può essere derogato per affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000;

Richiamate le procedure operative per l'attività contrattuale dell'Ente, riguardanti il normale funzionamento, attualmente in vigore presso l'Ente;

Considerato l'importo presunto della fornitura e ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento della stessa mediante affidamento diretto senza consultazione di più operatori, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b);

Selezionato un operatore economico in base a un criterio di vicinanza alle sedi dell'Ente, per un primo impegno di risorse disponibili sul capitolo di bilancio per il soddisfacimento di necessità dell'Ente relative all'auto-produzione e al normale funzionamento;

Ribadito che le procedure contrattuali riguardanti il normale funzionamento non supereranno l'importo giornaliero di € 500,00, al netto dell'IVA, per buono d'ordine rilasciato e che saranno finalizzate alla realizzazione di lavori, servizi e forniture attraverso l'autoproduzione;

Considerato che la fornitura in oggetto sarà affidata alla Ditta ESA Antinfortunistica Di Biscuola G. & C. s.n.c., con sede in Corso Torino n. 98 Avigliana (TO) e P. I.V.A. 06130830018;

Acquisiti per l'affidamento in oggetto:

- il DURC dal quale si evince la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi da parte dell'azienda ai sensi delle vigenti norme in materia;
- il CIG n. BAD55C998F;
- la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;

Ritenuto non necessario richiedere all'operatore economico la garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 in virtù dei principi di semplificazione del procedimento, in ragione della modesta entità dell'affidamento e della sua limitata durata temporale;

Verificato che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione per l'anno 2026, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 01 del 16/01/2026 "Adozione definitiva del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e del bilancio pluriennale 2026-2028";

Visto a tal proposito il sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;

DETERMINA

- di affidare alla Ditta ESA Antinfortunistica Di Biscuola G. & C. s.n.c., con sede in Corso Torino n. 98 Avigliana (TO) (P. I.V.A. 06130830018) la fornitura di materiale di consumo di ferramenta e minuteria per la manutenzione degli immobili dell'Ente, per una spesa di € 1.000,00 più I.V.A. al 22%, pari a € 220,00 per un totale di € 1.220,00;
- di impegnare la somma complessiva di € 1.220,00 con imputazione al cap. 220 art. 90 "Missione 9 Spese per l'ordinaria manutenzione delle strutture ricettive dell'Ente, ostello, foresteria, casotti di sorveglianza....."del corrente esercizio finanziario;
- di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al D.Lgs. 118/2011: U.1.03.02.09.009;
- che l'affidamento in oggetto deroga all'applicazione del principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 comma 6 del D.lgs. 36/2023;
- di non richiedere all'operatore economico, in virtù dei principi di semplificazione del procedimento e in ragione della modesta entità dell'affidamento e della sua limitata durata temporale, la garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;
- di liquidare gli oneri relativi a consuntivo, previa verifica della regolarità della fornitura, secondo le consuete procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie: www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Marello Luca)